

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2053

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANESTRARI, ARMATO, FORNALE, MANCINI ANTONIO, BIANCHI GERARDO,
CENGARLE, TOROS, PUCCI ERNESTO, NUCCI, COLLESELLI, MIOTTI CARLI
AMALIA, ISGRÒ, RUFFINI, FABBRI FRANCESCO, PREARO**

Presentata il 5 febbraio 1965

Modifiche alla legge 21 dicembre 1961, n. 1336,
sulla istituzione del ruolo dei collocatori

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 21 dicembre 1961, n. 1336, entrata in vigore il 1° gennaio 1962, istituì il ruolo dei collocatori sanando così la posizione di questi dipendenti dello Stato che sono pervenuti ad una normale posizione giuridica attraverso un periodo passato nelle più svariate posizioni: « incarichi temporanei », « coadiutori », « corrispondenti », « contrattisti ».

Risolto il problema di fondo, però, la legge n. 1336 ha trascurato alcuni particolari aspetti che oggi è necessario rivedere per rendere il provvedimento più aderente alle necessità sia del servizio che del personale.

Non si tratta di modifiche sostanziali, bensì di alcune integrazioni attraverso le quali si intende armonizzare meglio le varie norme contenute nella legge.

Alcune modifiche sono intese a consentire un più omogeneo svolgimento del servizio in atto in tutto il territorio nazionale estendendo al ruolo dei collocatori la responsabilità del servizio in tutte le sezioni, dalle più piccole (frazionali) alle più impegnative (zonali e dei capoluoghi di provincia). Oggi il personale di ruolo dei collocatori di fatto presta già servizio anche nelle sezioni dei capoluoghi e nelle sezioni zonali, anzi non esiste una di tali

sezioni in cui non siano presenti, e spesso in gran numero, i collocatori e pertanto le modifiche proposte sono ampiamente giustificate anche dallo stato di fatto.

La legge n. 1336 prevede due esami di sbarramento nello svolgimento della carriera dei collocatori mentre il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), nello svolgimento della carriera esecutiva come di quella di concetto, prevede un solo sbarramento.

Appare troppo oneroso che la carriera dei collocatori, compresa tra quella esecutiva e quella di concetto, debba essere resa più difficile della carriera dei ruoli delle altre amministrazioni dello Stato.

Si ravvisa, inoltre, l'opportunità di estendere ai collocatori la rappresentanza in seno al consiglio di amministrazione; ogni ruolo del personale dell'amministrazione del lavoro ha il proprio rappresentante in tale organo e proprio i collocatori, che rappresentano da soli oltre il 50 per cento dei dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ne sono esclusi.

Con la sistemazione, i collocatori hanno avuto il riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini della progressione di carriera, ma la norma della legge n. 1336 non ha consentito che tale riconoscimento avvenisse per tutti nella stessa misura; infatti, i collocatori provenienti dalla seconda classe a contratto per effetto dello sbarramento al coefficiente 229, non hanno potuto seguire la dinamica dei collocatori della ex prima classe, mentre oggi si trovano sullo stesso piano dei collocatori della ex terza classe.

Il terzo comma dell'articolo 10, modificato nel senso che si propone, dà la possibilità di riprodurre nella posizione di ruolo quella gradualità nella distribuzione delle qualifiche che già si aveva, e con risultati positivi anche per il servizio, nella posizione a contratto. Ciò vale anche per quanto previsto nel nuovo comma da inserire nell'articolo 11.

I collocatori, prima dell'inquadramento in ruolo, hanno assunto le varie denominazioni di « incaricati temporanei », « coadiutori », « corrispondenti », mentre identiche sono sempre state le funzioni. Non si può pertanto fare discriminazioni nel riconoscimento del servizio ai fini della pensione e le modifiche proposte intendono eliminare la discriminazione.

Nella relazione al disegno di legge divenuto poi legge n. 1336 fu ampiamente dimostrato che i collocatori svolgono compiti propri della carriera di concetto oltre che di quella

esecutiva. In molti casi il collocatore assume poi la veste di dirigente, trovandosi ad avere la responsabilità di uffici in cui operano fino a 15-20 collocatori.

Non fu possibile allora, per varie ragioni, soddisfare le esigenze che derivano da tale stato di fatto, ma si può oggi provvedere, almeno in parte, istituendo la nuova qualifica di collocatore principale (coefficiente 402).

Senza aumentare l'organico si possono diminuire 300 posti nella qualifica di collocatore superiore a favore della nuova qualifica, riducendo altresì di 115 posti l'organico del coefficiente 180 in modo da non procurare nuove spese, come dimostrato dai calcoli riportati di seguito:

spesa per un posto di coefficiente 420	lire 2.166.500
spesa per un posto di coefficiente 325	» 1.757.350
differenza	lire 409.150

Lire 409.150 (differenza) per 300 (posti da istituire) costituiscono un onere annuo di lire 122.745.000.

Spesa per un posto di coefficiente 180 lire 1.100.000 per 115 (posti da diminuire) lire 126.500.000.

Pertanto, di fronte ad un onere di lire 122.745.000 avremo un risparmio di lire 126 milioni 500.000.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a fissare con propri decreti gli organici delle sezioni dei capoluoghi di provincia e delle sezioni zonali, comunali e frazionali di ciascuna circoscrizione degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione in relazione alle esigenze di servizio ».

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336 è sostituito dal seguente:

« Per il funzionamento delle sezioni dei capoluoghi di provincia, delle sezioni zonali, comunali o frazionali degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione è istituito il ruolo dei collocatori di cui alla tabella allegata alla presente legge ».

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, è soppresso.

ART. 2.

L'articolo 5 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, è sostituito dal seguente:

« La promozione alla qualifica di collocatore superiore si consegue, per i posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i collocatori capo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».

ART. 3.

L'articolo 7 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336 è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 18 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sono stabiliti in numero di cinque di cui due appartenenti al ruolo dei collocatori istituito con la presente legge ».

ART. 4.

Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336 è sostituito dal seguente:

« Per il personale inquadrato a norma del precedente articolo 9 la promozione alla qualifica di primo collocatore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi a partecipare i collocatori di prima e seconda classe che alla data dello scrutinio abbiano compiuto complessivamente nelle qualifiche inferiori rispettivamente otto anni di servizio effettivo se provenienti dalla qualifica di collocatore a contratto di seconda classe e nove anni di servizio effettivo se provenienti dalla qualifica di collocatore a contratto di terza classe; a tal fine il servizio prestato antecedentemente al 1° gennaio 1962 è considerato effettivo nel ruolo ed è valutato per intero quello prestato a contratto e per metà quello prestato in qualità di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 e di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586 ».

Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336 è sostituito dal seguente:

« Agli effetti del trattamento di quiescenza, il personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 9 può chiedere il riscatto del periodo di servizio prestato nelle qualifiche a contratto di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562, nella posizione di incaricato temporaneo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 e nella posizione di coadiutore di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 586.

Si applicano a tal fine le disposizioni che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato ».

ART. 5.

Dopo il terzo comma dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sono aggiunti i seguenti:

« Agli effetti del trattamento di quiescenza il personale inquadrato ai sensi del primo comma del presente articolo può chiedere il riscatto del periodo di servizio prestato nella posizione di corrispondente di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562. Valgono a tal fine le disposizioni che disciplinano

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato ».

« Ai fini della promozione alla qualifica di collocatore di prima classe è valutato per metà il servizio prestato in qualità di corrispondente di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562 ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, è aggiunto il seguente:

« La promozione alla qualifica di collocatore principale si consegue, per i posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i collocatori superiori che alla data dello scrutinio abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».

ART. 7.

La tabella del ruolo dei collocatori allegata alla legge 21 dicembre 1961, n. 1336 è sostituita dalla seguente:

Collocatori principali . . .	coefficiente 402 n.	300
Collocatori superiori . . .	» 325 »	500
Collocatori capi	» 271 »	1.200
Primi collocat.	» 229 »	2.000
Colloc. 1. classe	» 202	} 4.585
Colloc. 2. classe	» 180	
TOTALE n.		<u>8.585</u>